



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEI GIOVANI DI CAIRO MONTENOTTE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 52 dell'11.11.2017

Art. 1 – Istituzione

1. E' istituita la Consulta Giovanile Comunale quale organismo di partecipazione e di consultazione in riferimento alla condizione giovanile.

Art. 2 – Finalità

1. La Consulta Giovanile Comunale non persegue finalità di lucro e rifiuta ogni forma di discriminazione e violenza, agendo scevra da qualsiasi tipo di ideologia politica.
2. Tutti i membri della Consulta operano al suo interno ispirandosi ai principi del bene collettivo e non seguendo finalità specifiche personali o di gruppi di appartenenza.
3. La Consulta Giovanile Comunale persegue, senza che quanto sotto rappresenti un'elencazione esaustiva essendo la medesima coinvolta in ogni iniziativa che abbia – direttamente od indirettamente – attinenza con il mondo giovanile, le seguenti finalità:
 - Conoscere ed analizzare le tematiche relative alla condizione giovanile;
 - Favorire l'aggregazione e l'associazionismo fra i giovani;
 - Favorire il raccordo tra i gruppi giovanili e con le istituzioni locali;
 - Promuovere interventi, progetti ed iniziative per l'effettivo inserimento dei giovani nella società in modo da prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza;
 - Promuovere attività culturali, sportive e del tempo libero per i giovani;
 - Promuovere incontri, dibattiti, ricerche;
 - Promuovere rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale, regionale, nazionale ed internazionale

Art. 3 – Ambiti di competenza

1. La Consulta Giovanile Comunale può intervenire in tutti gli ambiti che abbiano una qualche attinenza con i problemi del mondo giovanile e in particolare:
 - Occupazione e inserimento lavorativo
 - Cultura e spettacolo;
 - Sport e tempo libero;
 - Iniziative di solidarietà e aggregazione;
 - Politica ambientale e sviluppo e utilizzazione del territorio;
 - Sicurezza;
 - Informazione.

Art. 4 – Funzioni

1. La Consulta Giovanile Comunale è un organo consultivo del Consiglio comunale e della Giunta Comunale nell'ambito di iniziative riguardanti le Politiche Giovanili ed ha facoltà di presentare proposte ed esprimere, se del caso, parere anche scritto non vincolante per gli organi dell'Amministrazione Comunale sulle questioni concernenti le finalità per le quali è stata istituita.

Art. 5 - Organi

1. Sono organi della Consulta Giovanile, in armonia con quanto dettato con l'articolo 60 dello Statuto del Comune di Cairo Montenotte:
 - a) Il Presidente, che è di diritto il Consigliere Comunale designato dal gruppo di maggioranza eletto dal Consiglio Comunale;
 - b) Il Vice Presidente ed il Segretario, eletti da Direttivo, a maggioranza assoluta, nella sua prima riunione;
 - c) l'Assemblea, quale organo di indirizzo generale, per la cui composizione si rimanda al successivo art.6;
 - d) il Consiglio Direttivo - quale organo esecutivo, composto da 10 membri, di cui due membri Consiglieri Comunali individuate dal Consiglio Comunale; sei giovani nominate dal Consiglio Comunale su indicazione dell'Assemblea; il Sindaco o suo delegato; l'Assessore competente, questi ultimi due senza diritto di voto; all'interno del Consiglio deve essere assicurata anche un'adeguata rappresentanza del sesso femminile (almeno 3 membri)

Art. 6 – Composizione dell'Assemblea

Possono essere componenti dell'Assemblea della Consulta dei Giovani:

1. un rappresentante, di età compresa tra i 16 e 29 anni, designato da ogni associazione che ha sede legale sul territorio comunale avente almeno 5 iscritti nella fascia di età indicate, purchè la stessa Associazione risulti iscritta all'Albo delle Associazioni istituito dal Comune di Cairo Montenotte (su indicazione e garanzia del Presidente); tale rappresentanza ha anche lo scopo di sensibilizzare i giovani al mondo del volontariato e dell'associazionismo;
2. i giovani di età compresa fra i 16 e 29 anni, che manifestano, compilando l'apposito modulo predisposto ed inviato dal Comune, la volontà e l'interesse al raggiungimento degli obiettivi della Consulta;
3. Il numero dei partecipanti è illimitato;
4. Le richieste di adesione alla Consulta, indirizzate all'Amministrazione Comunale, vengono presentate all'Ufficio Protocollo del Comune, mediante la compilazione di apposito modulo,
5. I componenti decadono dall'Assemblea al compimento del 29° anno di età, per dimissioni volontarie e per mancata partecipazione alle sedute per tre volte consecutive senza far valere cause giustificative; il relativo provvedimento di decadenza è controfirmato dal Presidente e comunicato al componente entro 7 giorni dalla sua adozione.
6. Eventuali dimissioni, decadenze e nuove istanze di adesione successive, nonché le naturali decadenze per sopraggiunti limiti di età, avranno decorrenza a partire decorsi 10 giorni dal giorno in cui il Presidente ha apposto la propria controfirma sull'atto;
7. il Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ciascun anno provvede all'aggiornamento annuale dell'Assemblea Generale, inserendo le nuove adesioni, cancellando coloro che hanno perso i requisiti e i dimissionari.

Art. 7 – Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo programmatico e di controllo della Consulta Giovanile; spetta all'Assemblea:
 - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
 - esprimere gli obiettivi programmatici da perseguire nell'ambito delle finalità di cui

- al presente Statuto;
- deliberare in merito alle proposte presentate all'Assemblea da parte del Consiglio Direttivo

Art. 8 – Convocazione dell'Assemblea

1. La Consulta si riunisce di regola almeno 4 volte l'anno, secondo una programmazione trimestrale e ogni qualvolta se ne rilevi la necessità;
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco o dal Consigliere competente delegato; la convocazione avviene mediante apposita comunicazione, corredata da apposito modulo per la manifestazione di interesse, che il Comune inoltrerà ai giovani della fascia di età suddetta nelle modalità che riterrà più opportune, meno gravose per le risorse economiche comunali, ma che contestualmente assicurino che tutti gli aventi diritto ne abbiano debita conoscenza; copia della prima convocazione è inoltrata anche alle Associazioni territoriali;
3. Le sedute successive sono convocate dal Presidente della Consulta con proprio provvedimento che deve essere comunicato, a mezzo posta elettronica con ricevuta di consegna, almeno 10 giorni prima della data individuata per la seduta;
4. L'Assemblea può invitare a partecipare ai propri lavori, di volta in volta e sulla base dei temi da trattare, esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, il Sindaco, i Consiglieri, gli Assessori.

Art. 9 – Validità delle sedute

1. La riunione in prima convocazione dell'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti effettivi e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli stessi;
2. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche e delle medesime viene redatto, ad opera del Segretario, apposite verbale

Art. 10 – Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni rappresentano la manifestazione della volontà dell'Assemblea espressa mediante votazioni effettuate per alzata di mano, fatta salva l'elezione degli organi interni per la quale si procede mediante votazione a scrutinio segreto;
2. L'Assemblea assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti;
3. Ciascun partecipante all'Assemblea ha diritto ad un voto;
4. Il Sindaco o il suo delegato, gli Assessori e i Consiglieri Comunali possono partecipare ai lavori dell'Assemblea senza diritto di voto;
5. L'esito delle votazioni è documentato dal verbale redatto dal Segretario.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo

1. Nel corso della prima riunione del Consiglio si provvederà a designare un Vice Presidente ed un Segretario.
2. Entrambi i sessi devono essere rappresentati, Il Presidente e il VicePresidente, in quanto rappresentanti della Consulta devono essere maggiorenni.
3. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Art. 12 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente è l'organo responsabile della Consulta e la rappresenta. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, mantiene le relazioni con le istituzioni, facilita la

- comunicazione all'interno dell'Assemblea;
2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nello svolgimento delle sue attribuzioni e lo sostituisce in caso di sua impossibilità;
 3. Il Segretario redige il verbale delle sedute, delle deliberazioni e provvede ai contatti con i membri dell'Assemblea;
 4. Spetta altresì ai membri del Consiglio :
 - a) collaborare nell'attuazione degli indirizzi e delle decisioni dell'Assemblea;
 - b) svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dell'Assemblea, proponendo deliberazioni da adottare ed argomenti e iniziative da esaminare;
 - c) mantenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale, anche attraverso una relazione annuale descrittiva del lavoro svolto;
 - d) mantenere i rapporti con le altre Consulte ed Enti vari per il conseguimento delle finalità di cui all'art.2 del presente Statuto.

Art. 13 – Commissioni di lavoro

1. Eventuali Commissioni di Lavoro, composte da membri dell'Assemblea, possono essere costituite per decisione del Consiglio e previa approvazione del Presidente, il quale ha diritto, se ne fa richiesta, di partecipare ai lavori delle stesse.
2. La loro funzione e le loro mansioni saranno definite contestualmente alla loro costituzione.

Art. 14 – Modifiche dello Statuto

1. La Consulta Giovanile può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto.
2. Le presenti linee guida dello Statuto possono essere modificate esclusivamente dal Consiglio Comunale con propria deliberazione;

Art. 15 – Sede

1. La Consulta ha sede presso i locali comunali, messi di volta in volta a disposizione dall'Amministrazione comunale.

Art. 16 – Durata

1. La durata della Consulta Giovanile è pari a quella del Consiglio Comunale che l'ha eletta.

Art. 17 – Risorse

1. La Consulta Giovanile non ha autonomo potere di spesa, nè risorse finanziarie proprie previste a bilancio. Si avvale della collaborazione dei servizi comunali, secondo le rispettive competenze (di norma la Segreteria del Sindaco e il settore Cultura).
2. Pertanto le iniziative e le attività della Consulta che necessitino di risorse economiche dovranno essere necessariamente fatte proprie dall'Amministrazione Comunale che, mediante atti deliberativi della Giunta e determinazioni dei Servizi, ne curerà l'attuazione sotto il profilo finanziario
E' fatto divieto di corresponsione di compensi per le attività svolte dagli stessi.

Art. 18 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le leggi, le normative e i regolamenti vigenti;
2. Per quanto riguarda le operazioni di voto e, più in generale, le attività della Consulta Giovanile, valgono le norme di autoregolamentazione approvate dall'Assemblea e dal Consiglio; in particolare, la Consulta Giovanile provvederà ad approvare, alla sua prima seduta ed a maggioranza assoluta, apposito regolamento interno per la disciplina delle operazioni di voto dei membri del Direttivo.